

REGOLAMENTO (CEE) N. 379/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 789/69 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune imprese di trasformazione esportatrici che fabbricano miscele di grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 789/69 della Commissione, del 28 aprile 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune imprese di trasformazione esportatrici che fabbricano miscele di grassi ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 255/70 ⁽⁶⁾, ha lo scopo di consentire alle industrie interessate di sfruttare al massimo le possibilità di smaltimento esistenti sul mercato mondiale per il burro incorporato in miscele utilizzate in alcuni paesi terzi; che l'articolo 2, lettera c), prescrive gli imballaggi nei quali devono essere condizionati i prodotti fabbricati con il burro in causa; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è oppor-

tuno, per ampliare le possibilità offerte alle imprese di trasformazione esportatrici, estendere ai prodotti di miscele di grassi l'utilizzazione degli imballaggi di 200 chilogrammi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 789/69, il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — del contenuto massimo di 200 kg, quando si tratta dei prodotti finiti di cui alle lettere a) e b) ottenuti con burro immagazzinato da almeno 18 mesi ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Per le operazioni in corso di cui al regolamento (CEE) n. 789/69, gli impegni assunti vengono adeguati, a richiesta dell'interessato, alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 30. 4. 1969, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 34 del 12. 2. 1970, pag. 11.